

Nel decreto legge milleproroghe la correzione alla norma sulla voluntary disclosure

Ex paradisi, termini uniformi

Non scatta il raddoppio per le sanzioni del quadro RW

DI DUILIO LIBURDI

Niente raddoppio dei termini per la sanzione da mancata compilazione del quadro RW per chi accede alla voluntary disclosure sanando investimenti non dichiarati in black list laddove intervengano gli accordi con i rispettivi paesi: con l'approvazione del decreto mille proroghe (dl 192/2014 approvato con fiducia dalla Camera) dunque, la sanatoria diviene più conveniente. La misura, adottata ad hoc, uniforma dunque alla eliminazione della presunzione di redditività per i periodi di imposta più datati anche l'aspetto sanzionatorio allineando gli anni che necessariamente dovranno essere sanati.

La modifica normativa. L'articolo 10, comma 12-quaterdecies del decreto legge milleproroghe, ormai di fatto definitivo, interviene a modificare la norma introdotta dal decreto legge sul monitoraggio fiscale dalla disciplina in materia di collaborazione volontaria. Nella sostanza, la modifica riguarda

l'articolo 5-quater, comma 4 del dl 167 del 1990 come introdotto dalla legge n. 186 del 2014 e disciplina, appunto, l'ipotesi di sterilizzazione del raddoppio dei termini anche in relazione alle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW eliminando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 del dl 78 del 2009. Questo, però, a condizione che vengano stipulati gli appositi accordi con gli stati o territori black list, elemento essenziale affinché la sterilizzazione sul raddoppio dei termini possa utilmente scattare sia con riferimento al reddito che alle sanzioni. È del tutto evidente che questa modifica normativa va ad incentivare ulteriormente l'accesso alla voluntary disclosure e vi è da immaginare che anche in ragione della modifica normativa ora approvata, l'Agenzia attendesse per diramare le proprie istruzioni. La modifica di specie elimina dunque in radice un problema di disallineamento contenuto nella norma originaria introducendo un meccanismo di fatto identico per i paesi white

list e per quelli black list con accordi.

I periodi di imposta sanabili. Un possibile disallineamento, in realtà, potrebbe ancora sussistere in relazione ai periodi di imposta che, distintamente, devono essere compresi nella procedura di disclosure. È noto, infatti, come l'amministrazione finanziaria consideri il termine previsto per l'irrogazione delle sanzioni relativamente alle violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale e contenuto nell'articolo 20 del dlgs n. 472 del 1997 operante per cinque periodi di imposta. Questo a differenza, evidentemente, dei periodi di imposta computati ai fini delle contestazioni in materia di imposte sui redditi nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata. È evidente che, invece, laddove la dichiarazione non sia stata presentata anche in relazione alle imposte sui redditi l'orizzonte temporale di accertamento sia sul quinquennio. In linea di principio, dunque, nell'ipotesi in cui si voglia accedere alla disclosure

a fronte di dichiarazioni regolarmente presentate ma nelle quali non era compreso il quadro RW, ci si troverebbe di fronte ad una situazione nella quale i periodi di imposta da sanare sono:

- dal 2010 al 2013 per quanto concerne le imposte;
- dal 2009 al 2013 per quanto concerne le violazioni correlate al quadro RW.

A questi fini, appare opportuno ricordare come si discuta molto sulla natura del quadro RW e cioè se lo stesso debba essere considerato a tutti gli effetti come una dichiarazione o come, appunto, un quadro della dichiarazione. In linea di principio, appare più corretto sostenere come le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale impongano la presentazione di un quadro aggiuntivo della dichiarazione (in tal senso, ad esempio, depongono proprio le istruzioni al modello 730) anche sulla base di quanto appare desumersi dalla circolare n. 11 del 2010 dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, nell'ambito della procedura di disclosure

appare scontato come, in relazione ai paesi black list con accordo, i periodi di imposta per i quali dovrà essere computata la sanzione per la mancata o erronea compilazione del quadro RW saranno cinque. In questo senso, non vi sarà alcuna differenza con i paesi white list, posto che, come detto, l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria (non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità), considera comunque applicabile il quinquennio alla luce di quanto previsto dall'articolo 20 del dlgs n. 472 del 1997. Appare comunque apprezzabile l'intervento normativo che mette fine ad un disallineamento che avrebbe appesantito il costo della disclosure oltre a correggere un testo che, in origine, non appariva in linea con la filosofia della disposizione di sanatoria.



VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

I destinatari della procedura

Ho sentito parlare di questa nuova procedura che consentirà ai contribuenti di far emergere i capitali detenuti all'estero, permettendogli di regolarizzare le proprie posizioni. Quindi, chi non rientra tra i soggetti detentori di patrimoni all'estero non potrà regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia?

M.E.

Risponde Stefano Loconte

La legge 186 del 2014 che introduce e disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato menziona espressamente - come destinatari della norma - gli autori delle violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del dlgs 167/90. Tuttavia, la stessa legge estende l'ambito soggettivo dei destinatari della voluntary disclosure anche ai contribuenti diversi da coloro i quali abbiano violato gli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, dlgs 167/90. Pertanto, appare folta ed eterogenea la platea di coloro i quali sono interessati alla procedura in esame.

Volevo sintetizzare, essa è destinata, oltre ai già citati soggetti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir; ai contribuenti non tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (come ad esempio le società di capitali e di persone che svolgono attività commerciali, contribuenti non residenti), a quelli che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale che non hanno violato gli obblighi (per esempio persona fisica che non ha dichiarato redditi di fonte italiana senza trasferire all'estero le relative somme di denaro), che potranno, quindi, regolarizzare i propri patrimoni attraverso la cosiddetta voluntary disclosure «domestica».

Tali contribuenti potranno inviare la domanda di ammissione alla procedura entro il 30 settembre 2015, e avranno la possibilità di sanare tutte le violazioni «degli obblighi di dichiarazione» relative a Iva, Ires / Irpef, Irap e ritenute fiscali commesse sino al 30 settembre 2014 (anche se le violazioni non sono connesse con la detenzione di beni esteri). Anche in tal caso, bisognerà fornire spontaneamente all'Ammini-

strazione finanziaria tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili, relativamente ai cespiti da regolarizzare.

L'invio dei documenti

Non ho ben compreso come sarà effettuato l'invio della documentazione: ho sentito dire che dovrà avvenire via Pec. Posso saperne di più?

G.R.

Risponde Stefano Loconte

Come espressamente stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate, emesso in data 30 gennaio 2015 e rubricato «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale», i documenti e le informazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 sono trasmessi all'indirizzo di Posta elettronica certificata indicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell'istanza, entro 30 giorni da tale presentazione. Nel caso in cui la richiesta di accesso sia trasmessa dopo il 26 settembre, i documenti e le informazioni potranno essere inviati, tramite Posta elettronica certificata, nei cinque giorni successivi. Si segnala, a tal proposito, che all'interno del citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate è riportato l'elenco degli indirizzi Pec degli uffici competenti alla ricezione.

È opportuno sottolineare che alcune banche, per policy interna, si rifiutano di fornire ai soggetti e ai professionisti che li assistono i documenti e le informazioni, relativi ai patrimoni da regolarizzare, su supporto telematico, preferendone la riproduzione su supporto cartaceo. Questo tipo di impostazione potrebbe ritardare non poco il lavoro dei professionisti e allungare i tempi di trasmissione all'Amministrazione finanziaria.

Le violazioni societarie

È possibile con la VD sanare anche le violazioni fiscali interne delle società di capitali?

L.V.

Risponde Stefano Loconte

Una delle principali novità introdotte dalla Legge 186/2014, rispetto alla versione della disciplina di cui al dl 4/2014 (poi non convertito in legge), è rappresentata dall'estensione della procedura di collaborazione volontaria anche alle violazioni fiscali relative ad attivi localizzati in Italia: in questi casi si è soliti parlare di voluntary disclosure nazionale o domestica.

In particolare, per ciò che riguarda le violazioni commesse da una società di capitali, quest'ultima può sanare la propria posizione mediante l'accesso alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, della legge 186/2014. Tale procedura presenta caratteristiche sostanzialmente analoghe a quella internazionale: sarà attivabile solo una volta, anche indirettamente o per interposta persona, fino al 30 settembre 2015 per sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Iva, Irap ed eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituiti d'imposta.

Le modalità di trasmissione dell'istanza di accesso all'Agenzia delle entrate sono analoghe e, pertanto, anche nel caso della voluntary disclosure nazionale, sarà necessario produrre tutta la documentazione e le informazioni necessarie a ricostruire la posizione fiscale del contribuente per i periodi d'imposta i cui termini di accertamento non siano scaduti alla data di presentazione della domanda.

Il versamento delle somme dovute avverrà, anche in questo caso, in un'unica rata o in tre rate mensili, di pari importo, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta.

La mancata corresponsione dell'unica rata (o di una delle tre) comporterà naturalmente la perdita di tutti i benefici connessi con il perfezionamento della procedura.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary